

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2486}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LEONI ORSENIGO, MICHIELON, MAGNABOSCO, PERABONI,
MAGISTRONI, FRONTINI, GIANMARCO MANCINI, BONATO,
MAURIZIO BALOCCHI**

Agevolazioni fiscali in favore dei veicoli « fuoristrada » e
norme in materia di circolazione degli autocarri

Presentata il 31 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — I veicoli a motore a quattro ruote motrici, i cosiddetti « fuoristrada », sono veicoli che per le loro caratteristiche strutturali sono senza dubbio — e così devono essere considerati — più robusti e più sicuri se confrontati alle normali autovetture. Da qui la necessità di promuovere la loro diffusione in ottemperanza alle più comuni norme di buon senso.

La diffusione di tali veicoli nel nostro Paese, a differenza di quanto avviene comunemente nel resto d'Europa, è continuamente e costantemente osteggiata con l'applicazione di tasse e balzelli che scoraggiano i cittadini dall'acquisto, essendo tali veicoli, infatti, considerati beni di lusso.

Il legislatore non ha tenuto presente che per gli abitanti dei comuni di montagna — dove le condizioni orografiche dei

terreni e delle strade in certi periodi dell'anno sono a dir poco proibitive — i veicoli fuoristrada sono indispensabili.

Inoltre si rende necessario un chiarimento su ciò che prevede la circolare del Ministero dei trasporti del 6 novembre 1989 riguardo ai fuoristrada omologati come « autocarro ». Anche in questo caso la normativa è piuttosto confusa e si presta a varie interpretazioni che a volte vanno a scapito del cittadino.

Questa proposta di legge intende soffermarsi su alcune norme giudicate di difficile interpretazione, ed in particolare sull'articolo 54 del nuovo codice della strada; in ultimo si intende chiarire in via definitiva la norma prevista dall'articolo 169 del nuovo codice in materia di trasporto di animali domestici su mezzi omologati come « autocarro ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La speciale tassa erariale annuale prevista dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose idonei all'impiego fuori strada non è dovuta dai titolari dei veicoli medesimi, purché:

a) la prima immatricolazione sia antecedente di almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) i titolari dei veicoli siano residenti in comuni situati ad altezza non inferiore a cinquecento metri sul livello del mare.

ART. 2.

1. Sui veicoli omologati per il trasporto di cose (autocarri) è consentito:

a) il trasporto di animali, come regolato dal comma 6 dell'articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 205;

b) il trasporto di capi d'abbigliamento e di attrezzature sportive e per il tempo libero di uso personale.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.